SUNTO RICORSO

Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 3 del Bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione del DPCM n. 78/2018

Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli come fissati dalla stessa Commissione d'Esame.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrio, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Difetto di motivazione.

Irragionevolezza e contraddittorietà manifesta

Giova rilevare come palesemente erronea sia stata la valutazione (e/o la mancata valutazione) dei titoli vantati, dichiarati e prodotti dalla Dott.ssa Piccolo.

Trattasi in particolare dei titoli di seguito indicati e passati in rassegna secondo le singole categorie di appartenenza.

A) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

In primo luogo appare opportuno evidenziare come alla ricorrente sia stato attribuito, in relazione ai titoli accademici di cui è in possesso, un punteggio per nulla confacente con la natura e la valenza dei titoli in questione.

1.1 Ci si riferisce in primis al Dottorato di ricerca in Diritto tributario europeo, conseguito dalla ricorrente nel 2008 e valutato dalla commissione soltanto un (1) punto, e ciò pur a fronte del numero massimo di 20 punti valorizzabili per i titoli accademici e di studio ,per una incidenza percentuale pari soltanto al 5% del punteggio massimo riservato ai titoli accademici.

Una siffatta inopinata valutazione al ribasso di un titolo di Dottorato avente ad oggetto una materia assolutamente coerente con l'attività messa a concorso ed anzi rappresentante un valore aggiunto, si pone in contrasto con le determinazioni assunte dalla stessa amministrazione resistente nel concorso per 150 Dirigenti di seconda fascia della Agenzia delle Entrate, indetto nel 2019, ove su un punteggio massimo attribuibile ai titoli accademici di **27,33** punti, il Dottorato di ricerca vale fino a 8 punti, ossia con un punteggio pari al

29% del punteggio massimo per i titoli accademici.

Ed invero non si comprende perché l'amministrazione, sulla base delle medesime circostanze e nell'ambito di procedure concorsuali analoghe, abbia assunto delle determinazioni contrastanti tra loro, l'ultima delle quali in realtà maggiormente aderente al valore accademico del titolo di dottorato di ricerca (verosimilmente al fine di guidare la commissione anche nella corretta valutazione dei titoli accademici da effettuare nell'ambito della procedura in esame).

La condotta posta in essere dall'amministrazione appare, dunque, caratterizzata da una manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato costantemente che "sussiste il vizio di eccesso di potere in caso di contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà o con precedenti atti istruttori, in difetto di idonea motivazione sul punto; è illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto "(Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 5000).

Ed ancora la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che " Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà sussiste in presenza di un provvedimento che presenti contraddizioni o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Autorità emanante o di manifestazioni di volontà che si pongono in contrasto fra di loro" (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 06 maggio 2009, n. 22679).

Ed infine è stato costantemente osservato in sede giurisprudenziale che " È illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto"(T.A.R. Roma Lazio sez. II, 06 maggio 2009, n. 4740).

A ciò va aggiunto che in base al DPCM n. 78/2018, che regola i titoli valutabili nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di Dirigente, rispetto al tetto

del punteggio massimo di 120 punti attribuibili ai titoli, il Dottorato di ricerca può valere fino a 12 punti, rappresentante il 10% del tetto massimo.

Nel caso di specie il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Europeo di cui è in possesso la ricorrente, è del tutto pertinente all'attività istituzionale della Agenzia delle Entrate.

Ciò si evince ancor di più alla luce dell'oggetto e del titolo della tesi di Dottorato,: "Il contraddittorio del contribuente con l'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento nell'esperienza comunitaria e dei Paesi Europei".

Invero la tematica della garanzia del contraddittorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente nell'ambito della attività di accertamento costituisce la direttrice di importanti aperture normative e di prassi che si sono susseguite nel tempo nell'ordinamento italiano, in continuità con gli orientamenti che sono presenti in altri Paesi e nell'ambito dello stesso Diritto Eurounitario.

Nella tesi vengono appunto esaminate le prime aperture in materia, presenti nell'ordinamento italiano, unitamente all'esperienza di altri Paesi comunitari.

Peraltro la conoscenza e l'approfondimento da parte della ricorrente della tematica in questione, avente un notevole rilievo nel panorama delle attività dell'Agenzia dell'Entrate e dunque anche nell'ambito della posizione messa a concorso, trova conferma nel giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice sulla tesi di dottorato discussa dalla ricorrente (come risulta dall'allegato 3) ove si osserva che: *"Le ricerche oggetto della tesi sono sicuramente originali. Le metodologie appaiono corrette. I risultati sono interessanti ed analizzati con ottimo senso critico. Nel colloquio il candidato dimostra approfondita conoscenza delle problematiche trattate. La commissione unanime giudica eccellente il lavoro svolto."*

Ebbene, alla luce di tutte le superiori ragioni, appare evidente l'illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente con riferimento al possesso del dottorato di ricerca in questione, da valutare quantomeno con il punteggio di **5 pt** (calcolato utilizzando l'incidenza del 29%, come precedentemente desunta, sul totale della valutazione massima riferita ai titoli accademici pari a 20) anziché di 1 pt come erroneamente stabilito dall'amministrazione resistente.

1.2 Giova inoltre come non appaia condivisibile neppure la scelta attuata dalla

Agenzia delle Entrate di non valorizzare i voti di laurea più elevati.
Al riguardo giova evidenziare come la ricorrente abbia conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel 1998 con il voto di 110 su 110 e lode (allegato 4). Ossia con il massimo dei voti.
Orbene non si può fare a meno di rilevare che anche in questo caso la medesima amministrazione, a fronte della mancata valutazione nel caso in esame del conseguimento della laurea con il massimo dei voti, ha viceversa valorizzato nel concorso per 150 Dirigenti di seconda fascia della Agenzia delle Entrate, indetto nel 2019, il voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, attribuendo 0,67 punti per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori 1,33 punti in caso di votazione di 110 con lode.
Tale discrasia appare ancor più incomprensibile se si considera che proprio il bando di concorso per 175 Dirigenti , ossia quello relativo alla procedura per cui è oggi controversia, richiedeva di indicare nella domanda di partecipazione il titolo di laurea e la relativa votazione; nello schema di domanda per la partecipazione al Concorso 175 Dirigenti, infatti, è richiesto di indicare voto e presenza di dichiarazione di lode.
È evidente come questi elementi, che dovevano essere indicati nella domanda, avrebbero dovuto essere utilizzati e valorizzati dalla Commissione per la valorizzazione dei titoli.
La ricorrente avrebbe avuto dunque diritto ad ulteriori punti, determinati, nel caso di specie, pari a **3,4 punti** (calcolati considerando gli ulteriori 4,68 punti valorizzabili su un massimo di 27,33 per titoli accademici previsto dal Concorso 150 Dirigenti di seconda fascia, con una incidenza quindi del 17%, applicata sul valore massimo di 20 prevista per la valutazione dei titoli accademici nell'ambito del Concorso 175 posti Dirigente).
Di contro l'amministrazione, ignorando inopinatamente di attribuire una punteggio premiale correlato al voto di laurea (specialmente a quelli più elevati) dei concorrenti, ha realizzato di fatto un illegittimo appiattimento tra i candidati.
Donde l'illegittimità dei provvedimenti in parte qua impugnato già sotto i sopra calendati motivi.

Categoria B) Titoli di servizio

In relazione alla suddetta categoria la ricorrente non ha ottenuto alcun punteggio sebbene la stessa avesse dichiarato in sede di domanda di partecipazione di avere svolto i seguenti incarichi:

1) Incarico di CAPO TEAM accertamento per l'anno 2009 presso l'Ufficio di Pesaro, proseguito poi nel 2010 nell'ambito della neo costituita Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino.

Il CAPO TEAM accertamento è una posizione organizzativa prevista dall'art. 18 del CCNI.

Trattasi , in particolare, di un incarico di coordinamento, riferito ad un team con composizione numerica minima predefinita e responsabilità di risultato, in base ad un budget formalmente assegnato al Capo Team.

Giova rilevare come l'incarico in questione venga assegnato all'esito di una selezione interna con procedura di interpello ed è soggetto a valutazione annuale.

Ebbene l'incarico di CAPO TEAM – incarico che la ricorrente riveste dal 2009 ad oggi, con incarico sempre rinnovato e valutazioni positive - costituisce come detto una posizione organizzativa contrattualmente prevista dell'Agenzia delle Entrate, avente il compito di gestire il personale ricevuto in assegnazione.

Dunque trattasi di una mansione con funzioni di coordinamento e gestione del personale molto affini a quelle dirigenziali.

Appare allora del tutto irragionevole che un siffatto incarico non sia stato considerato e ritenuto meritevole dell'assegnazione di alcun punteggio nell'ambito di un concorso dirigenziale quale è quello in esame.

A quanto sopra vanno aggiunti i seguenti incarichi espletati dalla ricorrente del pari non valutati dalla commissione;

2) Incarico di tutor nell'anno 2009, Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Pesaro, Area Controllo per l'inserimento di due funzionari nell'ambito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza Area funzionale, Bando di Concorso n. 20893 dell'8 febbraio 2008 – progetto IRIDE 7

3) Incarico di tutor nell'anno 2009 Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Pesaro, Area Controllo, per l'inserimento di un funzionario nell'ambito della

selezione pubblica progetto Iride 5 .

Anche in questi casi non si comprende per quali ragioni la commissione abbia ritenuto tali attività non meritevoli di alcuna considerazione.

Ebbene appare evidente che la ricorrente, alla luce dei suddetti incarichi rivestiti, avrebbe avuto diritto all'assegnazione di almeno **0,30 pt** a fronte del fatto che, di contro, l'amministrazione resistente ha inopinatamente ritenuto di non assegnare alcun punteggio per tali attività.

Categoria C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche

Giova rilevare come non siano state valutate alla ricorrente diverse attività di docenza/formazione indicate nell'elenco titoli.

I punti attribuibili in base ai verbali della Commissione sono 0,01 pt per ciascuna giornata di docenza; le codocenze valgono invece la metà (0,01/5).

Ed invero, come si evince dalla Scheda di valutazione (cfr. allegato) della ricorrente non risultano valutate almeno 3 attività di docenza/formazione.

Trattasi in primo luogo:

1) dell'incarico di Docenza interna del 12/05/2004 presso la Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche per il corso: "La riforma del diritto societario" (documentato da attestato della DR Marche, cfr. allegato);

2) dell'incarico di Docenza interna del 23/02/2004 presso la Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche per il corso sulle "Frodi Iva" (documentato da attestato della DR Marche, cfr allegato).

Nello specifico trattasi di due corsi organizzati dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, cui hanno partecipato diversi relatori tra cui la ricorrente.

In particolare nel primo caso la ricorrente ha svolto attività di docenza nell'ambito del corso avente ad oggetto "La riforma del diritto societario"; nel secondo caso ha svolto attività di docenza nell'ambito del corso sulle "Frodi Iva".

Ebbene, stando a quanto indicato dalla Commissione d'esame nel verbale di riunione n. 2 del 10.02.2016 (segnatamente pag. 5, sub. lett. c) ai fini della relativa valutazione, tra gli incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche e nello specifico dalla pubblica amministrazione con cui era in corso il

contratto di lavoro subordinato, erano espressamente ricomprese le docenze.
Ancor più nello specifico la Commissione d'Esame stabiliva che per le docenze interne (come quelle svolte dall'odierna ricorrente) sarebbero stati attribuiti punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza.
Tuttavia, all'atto della valutazione da svolgersi in merito ai titoli vantati dall'odierna ricorrente, la Commissione ha ritenuto di valutare solo alcune docenze e nel contempo ha irragionevolmente ritenuto di non riconoscere alcun punto per tutte le altre analoghe docenze.
Peraltro, non può sottacersi come dette attività hanno avuto ad oggetto materie di assoluto e preminente rilievo (anche per chi debba dimostrare il possesso delle capacità dirigenziali)
Pertanto, tutte le docenze svolte dalla Dott.ssa Piccolo, non solo dovevano essere valutate poiché conferite dalla stessa Amministrazione, ma anche perché attinenti a materie assolutamente obbligatorie (e come tale necessariamente pertinenti all'attività dell'Agenzia).
Donde l'illegittimità anche delle determinazioni assunte al riguardo dall'amministrazione resistente
Infine la ricorrente dichiarava ed allegava , ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la seguente ulteriore docenza esterna, valutabile con il punteggio di 0,05:
3) trattasi del Seminario della durata di un giorno tenuto nell'ambito del Programma di Ricerca di interesse nazionale PRIN 2008, in data 04/11/2008 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Economia sul tema: *"Il contraddittorio nel procedimento tributario: esperienze europee a confronto"* (documentato da attestato, cfr allegato)
Tale incarico, è stato svolto dietro apposito invito dell'Università di Urbino e dietro richiesta di preventivo assenso inoltrato dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate, documentazione questa tutta acclusa dalla ricorrente alla domanda di partecipazione al concorso.
Ebbene in relazione alla Categoria C) i punti complessivamente e correttamente spettanti alla ricorrente avrebbero dovuto essere complessivamente pari a **0,085 punti** sulla scorta dei giorni di docenza e del numero di incarichi svolti,

come sopra indicati, mentre la Commissione ha erroneamente attribuito alla ricorrente **0,015 Punti**.

Ne consegue il mancato riconoscimento di **0,070 Punti** in conseguenza dell'illegittimo operato dell'amministrazione resistente.

Categoria D) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche

Nel caso delle Pubblicazioni la Commissione si è limitata a valutare solamente 2 pubblicazioni (una delle quali peraltro, come si vedrà meglio di seguito valutata illegittimamente al ribasso) mentre le restanti pubblicazioni di cui ai n. 2 e da 4) e 7) non sono state valutate dall'amministrazione resistente che ha addotto (cfr. Scheda di valutazione), che si tratterebbe di "Titoli non valutabili in quanto non corrispondenti ai criteri stabiliti dalla Commissione".

In realtà le pubblicazioni che sono state valutate dalla Commissione, sono del tutto omogenee (si allegano al fine di dimostrarne l'assoluta omogeneità tutte e 7 le pubblicazioni) rispetto alle pubblicazioni nn.2) e da 4) e 7) che, invece, non sono state valutate.

Giova richiamare i tioli delle pubblicazioni in esame al fine di corroborare tale conclusione:

1) Il contraddittorio nel diritto comunitario comunitario e nelle esperienze europee comparate" Aracne Editrice SRL, anno 2009
2) Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione comunitaria ed applicazione nazionale in Rassegna tributaria (ETI), 2006
3) Cura della traduzione della relazione di H. G. Ruppe "La costituzione fiscale europea e le costituzioni nazionali. L'esperienza austriaca" e predisposizione della nota finale del traduttore "Il sistema dei ricorsi giurisdizionali in materia fiscale in Austria" in: Per una costituzione fiscale europea, Cedam 2008, MIlano
4) Operazioni intragruppo: consulenze a caro prezzo spia di un disegno elusivo, in FiscoOggi, 17/09/2004
5) Vincoli comunitari all'imposizione diretta: considerazioni in merito alle sentenze sul regime di tassazione dei dividendi, in FiscoOggi 12/10/2004
6) L'imposizione sulle prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, in Fisco

Oggi 02/12/2004 ;

7) Stabile organizzazione: definizione e funzione a confronto nella disciplina delle imposte direte e dell'Iva, in FiscoOggi 10/02/2005

Ed invero le pubblicazioni in esame si riferiscono ad articoli di natura tributaria molti dei quali pubblicati sulla Rivista FISCO.

Ed allora, anche in questo caso, non si comprende per quale ragione , a fronte di tale evidente omogeneità, alcune pubblicazioni siano state valutate ed altre non lo sono state.

Peraltro, proprio la stessa commissione, nel verbale di riunione n.2 del 10 febbraio 2016 (cfr. allegato) ha esplicitamente dichiarato che tutte le pubblicazioni su riviste "FISCO" "Corriere tributario" sarebbero state valutate.

Donde l'illegittimità sotto i suddetti svariati profili della mancata valutazione di tutte le pubblicazioni dichiarate dalla ricorrente che avrebbe avuto diritto ad altri 0,05 punti ciascuna.

Infine giova aggiungere come sia stato erroneamente considerato dalla commissione come articolo (valorizzato per 0,05) la pubblicazione "Il contraddittorio nel diritto comunitario e nelle esperienze europee comparate" in Attuazione del tributo e diritti del contribuente in Europa, Aracne Editrice SRL, anno 2009.

In realtà, trattandosi di un contributo personale all'interno di un libro, la ricorrente nella qualità di coautore avrebbe avuto diritto a 0,30 punti in luogo dei 0,05 in concreto assegnati.

Ed allora, alla luce di tutte le superiori considerazioni e sulla scorta dei Criteri di valutazione dei Titoli, il punteggio complessivamente spettante al ricorrente avrebbe dovuto essere pari a **0,60 punti** e non, invece, **0,10 punti** come risulta dalla Scheda di valutazione.

Pertanto anche sotto tale profilo il punteggio attribuito alla ricorrente appare errato per difetto.

Categoria E) Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche, attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia

La ricorrente ha inoltre documentato la partecipazione a diversi gruppi di lavoro.

Ebbene anche in questo caso l'amministrazione resistente ha inopinatamente valutato solo uno di tali incarichi, ignorando tutti gli altri.

Trattasi in particolare dei seguenti incarichi non valutati dalla commissione esaminatrice:

1) partecipazione al gruppo di lavoro denominato Organo Consultivo Interno che assolve la funzione di collegamento tra i servizi di controllo e del contenzioso istituito presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino, anno 2010;punti attribuibili in base ai verbali della Commissione: 0,1 ad incarico (per ruolo di componente)
2) partecipazione al gruppo di lavoro per l'esame preliminare delle problematiche più complesse istituito presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Pesaro, anno 2007 punti attribuibili in base ai verbali della Commissione: 0,1 ad incarico (per ruolo di componente)

Non si comprende invero per quale ragione la commissione abbia assegnato il punteggio solo per la Partecipazione al gruppo di lavoro Analisi e ricerca istituito presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, e lo abbia invece negato in relazione ai due incarichi sopra elencati, decisione che appare del tutto irragionevole stante la perfetta omogeneità degli incarichi in questione, tutti meritevoli di ottenere il relativo punteggio.

Ne consegue la patente illegittimità anche di siffatta determinazione.

Pertanto per la Categoria E) Partecipazioni a Commissioni risulta omessa l'attribuzione in favore del ricorrente di Punti 0,1 x 2 = **0,2 pt.**

****

Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si evince che al punteggio riportato in graduatoria dalla ricorrente pari a 73,375 vanno ulteriormente aggiunti per le ragioni sopra indicate altri **8,47** punti, per un totale complessivo pari a punti **81,845** con collocamento della ricorrente nella graduatoria di merito, per effetto del punteggio di cui sopra, alla posizione n. **72.**